



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

P.zza Martiri della Libertà, 19 – 21050 Tel.0331.614026

E-mail: polizia.locale@comune.gorlamaggiore.va.it

Prot.

ORDINANZA N. 09 DEL 27/02/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA DI TUTTI I VEICOLI IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', VIA MADONNINA, VIA GARIBALDI, VIA VERDI, VIA DANTE, VIA BATTISTI, VIA DE GASPERI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL CORTEO DI CARNEVALE PREVISTO IN DATA 8 MARZO 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 04 del 02/01/2024 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art.109 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 per l'Area Polizia Locale al Vice Commissario Tavano Alessandro;

Vista la richiesta presentata in data 21/02/2025 (Prot. 2231/2025) dal Parroco *pro tempore* Don Valentino Viganò, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia S. Maria Assunta con sede a Gorla Maggiore in via Battisti n. 4, volta ad ottenere il nulla osta allo svolgimento del corteo di Carnevale previsto per il giorno 08/03/2025 con il seguente percorso: Piazza Martiri della Libertà, Via Madonnina, Via Garibaldi, Via Verdi, Via Dante, Piazza Martiri della Libertà, Via Battisti, Via De Gasperi dalle ore 13.45 sino alle ore 16.30, e comunque sino al termine della manifestazione specificata in oggetto;

Rilevato che tale celebrazione come da tradizione, sarà caratterizzata da un notevole afflusso di persone con conseguente pregiudizio per la normale circolazione stradale;

Considerata la necessità, di garantire la sicurezza e l'incolumità di chi partecipa al corteo di carnevale attraverso la sospensione della circolazione a tutti i veicoli (ad esclusione dei mezzi delle FF.OO, dei VV.FF, mezzi di soccorso e mezzi di trasporto pubblico) lungo il percorso suddetto per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo;

Visti gli artt. 5, 7 del nuovo Codice stradale approvato con D.lgs. 30/4/1992 n. 285 e S.S.M.M.I.,

Vista la L. 07.08.1990 n. 241 e il D.L.vo 267/2000;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE (per il tempo necessario al passaggio del corteo) E DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI (AD ESCLUSIONE DEI MEZZI DELLE FF.OO, DEI VV.FF, MEZZI DI SOCCORSO) LUNGO IL SEGUENTE PERCORSO: PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', VIA MADONNINA, VIA GARIBALDI, VIA VERDI, VIA DANTE, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', VIA BATTISTI, VIA DE GASPERI IL GIORNO 08/03/2025 DALLE ORE 13.45 ALLE ORE 16.30, E COMUNQUE SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE IN OGGETTO.

FA CARICO

- All'UTC/richiedente, ai sensi dell'art 5 comma 3 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285, di collocare almeno **48 ORE PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE** la dovuta segnaletica che fornirà l'Ufficio scrivente in modo conforme al C.d.S. nei tempi prescritti e nel rispetto della vigente normativa in materia di segnalamento temporaneo stradale. L'UTC o soggetto dallo stesso delegato, fino al completamento della manifestazione, dovrà sorvegliare e garantire la perfetta efficienza della

visibilità della relativa segnaletica temporanea. In caso di mancata collocazione di idonea segnaletica la presente ordinanza è da considerarsi inefficace. Considerata la tipologia della manifestazione si prescrive che il corteo venga preceduto da un mezzo della Protezione Civile e un altro venga collocato in coda.

A V V I S A

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 285/92 come s.m.i. dalla Legge 120/2010.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, in applicazione del D. Lgs. N. 104/10, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente provvedimento;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del richiedente.

L'Amministrazione Comunale rimane pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante lo svolgimento della processione.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante il collocamento della relativa segnaletica e pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Gorla Maggiore e sarà trasmesso tramite mail:

- al richiedente Don Valentino Viganò segreteria@parrocchiadigorlamaggiore.it;
- al Gruppo Protezione Civile prociv.gorlamaggiore@hotmail.it;
- a FNM fnma@legalmail.it;
- all'Ufficio Tecnico Comunale

Gorla Maggiore, 27/02/2025

Il Responsabile del Servizio di P.L.
Vice Commissario Alessandro Tavano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)